

ATTO n. 179

“Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”

Premessa

L’Ance, pur condividendo l’intento del Legislatore di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di delineare un sistema che semplifichi le procedure amministrative e riduca gli oneri non salariali del lavoro, ritiene indispensabile tenere conto delle reali esigenze di tutti gli attori del mercato del lavoro ed, in particolare, del settore delle costruzioni che, più di altri, necessita di specifici interventi legislativi che tengano conto delle peculiarità proprie del settore stesso.

In particolare, pur apprezzando l’impegno del Governo che, durante l’iter di predisposizione dello schema di decreto di riforma degli ammortizzatori sociali, ha già provveduto a recepire alcune delle specifiche necessità rappresentate dal comparto edile, si reputa necessaria l’introduzione di ulteriori modifiche anche in merito alla riduzione della misura prevista per il finanziamento della Cigo.

La richiesta di una maggiore riduzione degli oneri contributivi ordinari scaturisce anche a seguito di una mancata previsione di criteri premiali in favore delle imprese che non utilizzino gli ammortizzatori sociali.

Meritevole di un maggiore approfondimento inoltre è la previsione che abolisce le Commissioni provinciali dell’Inps che, ad avviso dell’Ance svolgono un ruolo indispensabile in edilizia in quanto organi periferici che garantiscono, al contrario di quanto si pensi, uno snellimento delle attività istruttorie ed un limitato numero di ricorsi al Comitato centrale.

Tale aspetto pertanto dovrà necessariamente essere oggetto di una più ampia valutazione da parte degli addetti ai lavori.

Trattamenti di integrazione salariale

Con riferimento alle disposizioni in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, si rilevano alcune criticità in ordine alla misura della contribuzione ordinaria a carico delle imprese. Infatti, la riduzione dell'aliquota prevista per gli operai delle imprese dell'industria edile, dall'attuale 5,20% al 4,70%, che corrisponde ad una diminuzione di circa il 10% (valore applicato a tutti i settori produttivi), sembra determinata senza tener conto che l'edilizia rispetto agli altri comparti produttivi ha un costo del lavoro più alto di circa 10 punti percentuali generato, per lo più, dal contributo Cigo per gli operai.

Tale contributo, in particolare, ha comportato un avanzo patrimoniale della gestione edilizia della Cig presso l'Inps che, secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, presenta un saldo attivo nell'ultimo decennio pari a quasi 4.000 milioni di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro.

In base ad alcune simulazioni, si è in grado di dimostrare che tale misura del 4,70%, se confermata, consentirebbe all'Inps di continuare ad accumulare riserve come negli anni precedenti e che, con l'ipotesi di riduzione al 4,00%, con riferimento all'andamento delle ore autorizzate di Cigo nell'anno 2010 (anno di utilizzo medio della Cassa integrazione ordinaria), l'Inps riuscirebbe comunque ad accantonare un importo di superiore a circa 70 milioni di euro a fronte di un costo per prestazione e contribuzione figurativa pari a circa 430 milioni di euro nel 2010.

ANDAMENTO ECONOMICO CIGO INDUSTRIA EDILE
Anno 2010

	ANTE RIFORMA	POST RIFORMA	
	Contributo Ordinario		
	Entrate Contributo 5,20%	Entrate Contributo 4%	
	€ 607.300.000,00	€ 467.150.000,00	-€ 140.150.000,00
	Contributo Addizionale		
	Entrate Contributo	Entrate Contributo	
EVENTO METEO			
Costo unitario con ricorso medio alla Cig del 50%	€ -		
Lavoratori coinvolti 29.000 50%	€ -		
	Entrate Contributo 5%	Entrate Contributo 9%	
	integrazione media di 900 euro mese	retribuzione di 2.200* euro mese	
CRISI – MANCANZA LAVORO			
Costo unitario con ricorso medio alla Cig del 50%	€ 292,50	€ 1.430,00	
Lavoratori coinvolti 29.000 50%	€ 8.482.500,00	€ 37.323.000,00	
	€ 615.782.500,00	€ 504.473.000,00	-€ 111.309.500,00

Fermo restando che nel 2010 l'Inps ha sostenuto un costo per la prestazione Cigo comprensivo della contribuzione figurativa di circa 430 milioni di euro, dalla suddetta tabella si evince che:

- 1) Il risparmio generato dalla riduzione del contributo ordinario al 4% pari a 140 milioni di euro verrebbe parzialmente annullato già dal contributo addizionale al 9% previsto per i primi 12 mesi di utilizzo, che passerebbe dagli attuali 8,5 milioni di euro a poco più di 37 milioni di euro.
- 2) La riduzione complessiva del costo Cigo, pari a 111 milioni di euro, sarebbe di circa il 22%, ma questo non impedisce all'Inps (se dovessero essere autorizzate circa 43 milioni di ore di Cigo come nel 2010) di accantonare più di 70 milioni di euro.

Risulta, pertanto, indispensabile provvedere ad una più consistente riduzione dell'aliquota contributiva in edilizia che potrebbe per l'appunto quantificarsi in circa il 23%, portando l'attuale 5,20% al 4,00%.

In merito, si lamenta altresì l'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 8 co. 3 della L. n. 427/75 che, se attuate, avrebbero già ampiamente assicurato, in questi ultimi anni, l'equilibrio della gestione, attraverso una modifica, in riduzione, dell'aliquota del 5,20%. Peraltro, la conferma di tale disposizione normativa non richiederebbe una specifica copertura in quanto il meccanismo contenuto nella legge di riferimento prevede l'obbligatorietà della modifica dell'aliquota quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla previsione di abrogare le Commissioni Provinciali della Cigo. Tale disposizione eliminerebbe le possibilità di un contraddittorio tra l'Istituto e le rappresentanze delle imprese al livello periferico, aumentando in maniera esponenziale il rischio del contenzioso e dei relativi ricorsi al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 25 della L. n. 88/89.

In edilizia, in particolare, per le causali riconducibili all'evento meteorologico, in assenza della fase istruttoria, sino ad oggi assolta in maniera puntuale dalle Commissioni, potrebbero verificarsi effetti esattamente opposti a quelli voluti dal legislatore in ordine alla semplificazione della procedura. Infatti, oggi, proprio attraverso l'Organo periferico, è possibile rendere snello e celere il procedimento decisorio, cosa che, inevitabilmente, verrebbe a mancare con l'eliminazione delle Commissioni provinciali.

Nell'ipotesi in cui tale previsione fosse confermata, si dovrà valutare l'opportunità che i ricorsi siano istruiti attraverso procedure di riesame al livello locale, così da garantire comunque un principio di contraddittorio tra le parti.